



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 32

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**  
**sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare**  
**riguardo alle cosiddette «morti bianche»**

ESAME DELLO SCHEMA DI RELAZIONE FINALE  
SULL'ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE

ESAME DELLO SCHEMA DI DELIBERA  
SULLA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI

35<sup>a</sup> seduta: mercoledì 27 febbraio 2008

Presidenza del presidente TOFANI

**I N D I C E****Esame dello schema di relazione finale sull'attività della Commissione**

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 3, 5, 6
TIBALDI (RC-SE) . . . . .	4
ZUCCHERINI (RC-SE) . . . . .	4
ROILO (PD- Ulivo) . . . . .	5

**Esame dello schema di delibera sulla pubblicazione degli atti**

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 7
ALLEGATO (contiene i testi di seduta) . . . . .	8

---

*Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana-Partito repubblicano italiano-Indipendenti-Movimento per l'Autonomia: DC-PRI-IND-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-L'Italia di mezzo: Misto-Idm; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.*

*I lavori hanno inizio alle ore 14,30.*

**Esame dello schema di relazione finale sull'attività della Commissione**

(Esame e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, al primo punto, l'esame dello schema di relazione finale sull'attività della Commissione.

È stato distribuito un primo schema di relazione finale che si articola essenzialmente in tre capitoli. Il primo fa riferimento alle attività svolte dalla Commissione e su di esso è possibile, naturalmente, intervenire con ulteriori specificazioni e precisazioni. Il secondo elenca i risultati ottenuti dai nostri consulenti nell'ambito dell'analisi statistica e scientifica condotta sulle metodologie che coinvolgono direttamente le realtà locali. A tal proposito, è stato effettuato uno studio molto attento in ordine alla necessità di ottenere, attraverso alcuni indicatori, risposte adeguate tali da farci comprendere le problematiche che incontrano sul territorio le strutture preposte all'attività di controllo e di prevenzione e i soggetti che svolgono un'azione di contrasto nei confronti degli infortuni nei luoghi di lavoro. Il terzo capitolo della relazione, infine, contiene le considerazioni conclusive.

Avremo ancora la possibilità di esprimere eventuali ulteriori riflessioni sui temi su cui ci siamo soffermati nel corso dell'attività della Commissione e che sono indicati nella relazione. A tal proposito, credo che il collega Roilo abbia già manifestato la volontà di inserire nel documento alcune precisazioni. Faccio peraltro presente che la parte di inchiesta riservata alla strage di Torino verificatasi nello stabilimento della ThyssenKrupp verrà conclusa con l'audizione del procuratore Guariniello fissata per il prossimo 5 marzo, occasione questa che ci offrirà ulteriori elementi per definire il quadro complessivo di uno spaccato tragico dell'anno 2007. Tale audizione ci darà anche la possibilità di confrontare gli elementi raccolti da chi ha condotto l'indagine inquirente, sicuramente approfondita e dettagliata, con le nostre osservazioni scaturite dalle varie audizioni svolte sia a Torino che a Roma e dal sopralluogo effettuato sul posto.

Ho ritenuto opportuno avviare con la seduta odierna un percorso atto a definire la relazione finale della Commissione che mi auguro possa essere posta in votazione prima di Pasqua. Avremo quindi del tempo ulteriore per approfondire il primo schema presentato. Dopo l'esame degli atti relativi alle numerose audizioni svolte, valuteremo l'opportunità di integrare il testo per poter giungere alla definizione di un atto formale da lasciare alla consultazione pubblica ed ai parlamentari della prossima legislatura che dovessero ritenere opportuno proseguire i lavori che il Senato sta conducendo ormai da tre anni.

TIBALDI (*IU-Verdi-Com*). Condivido l'impostazione illustrata dal Presidente. Anch'io, infatti, considero opportuno approvare la relazione finale prima di Pasqua.

Dopo una rapida lettura dello schema di relazione posso dedurre che si tratta di un documento sufficientemente stringato ma, al tempo stesso, preciso rispetto ad una serie di indicazioni. Ad ogni modo, mi riservo di leggerlo con maggiore attenzione anche al fine di apportare eventuali correzioni, raccomandando comunque ai colleghi di definire un testo piuttosto snello in modo tale da farlo diventare un agile strumento di lavoro.

Sotto il profilo dell'attività svolta, la cronistoria delle audizioni e dei sopralluoghi effettuati evidenzia la dimensione del lavoro condotto dalla Commissione. Probabilmente sarebbe opportuno fornire anche indicazioni quantitative e qualitative in merito alla documentazione raccolta.

Per il resto, mi riservo, ripeto, di leggere più attentamente lo schema di relazione per intervenire eventualmente con eventuali integrazioni.

ZUCCHERINI (*RC-SE*). Sulla base di una prima provvisoria lettura posso esprimere una condivisione dell'asse proposto per la definizione della relazione finale.

Anch'io ritengo necessario consegnare al Parlamento il lavoro svolto dalla Commissione definendo con maggiore precisione il dato statistico. A tal proposito, sarebbe opportuno aggiungere i dati dell'INAIL relativi agli infortuni ed alle morti nei luoghi di lavoro ed ai settori in cui si sono verificati, comprendendo in questo dato il lavoro domestico-professionale che si presenta troppo spesso oscuro in quanto non riguarda direttamente l'impresa ma fa riferimento ad un datore di lavoro atipico per il panorama italiano.

Nella relazione vi è un punto molto delicato, che riguarda sostanzialmente la legislazione regionale e la concorrenzialità con quella dello Stato. È una questione che secondo me è giusto sollevare perché, come emerge chiaramente dalla relazione, si corre il rischio che in alcune Regioni non la legislazione ma le attività ispettive siano così limitate da consentire una concorrenza al ribasso nelle condizioni di lavoro, in particolare per quanto riguarda la sicurezza. Mi pare un punto molto rilevante, delicato e forse degno di un approfondimento in vista della relazione, in quanto interessa i rapporti tra Stato e Regioni e soprattutto le questioni relative alle aziende sanitarie.

Nel documento, se non ho letto male, è riportata anche la relazione intermedia che abbiamo proposto, relativa all'azione che le aziende sanitarie dovrebbero intraprendere nell'ottica di un sistema premiale per le imprese e nei rapporti con lo Stato. A questo proposito forse è utile inserire nella relazione alcuni elementi che possano fornire un'indicazione cogente; ad esempio si può immaginare che i direttori generali delle aziende sanitarie che non abbattano l'incidenza degli infortuni sul lavoro non possono essere riconfermati per quella carica; può sembrare una proposta estremista, ma esemplifica un ragionamento finalizzato ad inserire un

meccanismo di premialità. È necessario denunciare il fatto che, in un sistema sanitario che restringe le proprie risorse, i settori colpiti sono prima di tutto quelli che riguardano la prevenzione. In questo caso parliamo del lavoro, ma potrei citare anche altre vicende; penso, ad esempio, alla prevenzione della salute delle donne: le donne che dopo una certa età si sottopongono a visite di prevenzione sono l'80 per cento nel Centro-Nord, mentre nel Centro-Sud sono il 3 per cento e non perché abbiano meno a cuore la propria salute, ma perché non esistono, drammaticamente, le strutture sanitarie.

L'altra questione riguarda le responsabilità degli imprenditori. Nella relazione è presente un'indicazione che penso dovrebbe essere rafforzata, anche con meccanismi premiali, suggerendo il Fondo nazionale per l'innovazione e la sicurezza sul lavoro. Si è già svolta la discussione sulla legge delega, ma su questo punto è in atto una discussione (che avrà forse un impatto maggiore sugli addetti ai lavori) che riguarda il sistema contrattuale del nostro Paese. Forse sarebbe opportuno approfondire questioni rilevanti come quelle relative al rafforzamento indiretto nel sistema contrattuale degli incentivi alle misure di sicurezza e quelle concernenti la realizzazione di un intervento pubblico sulle stesse.

ROILO (*PD-Ulivo*). Signor Presidente, anch'io condivido la necessità di concludere i lavori, nei tempi che il Parlamento ci ha accordato, con una relazione finale, analogamente a quanto si è fatto alla fine della precedente legislatura, consegnando a chi parteciperà al prossimo Parlamento la documentazione dell'attività e gli eventuali suggerimenti che in conclusione il nostro lavoro potrà indicare, naturalmente insieme agli elementi conoscitivi che in quasi due anni abbiamo potuto acquisire, ampliando e forse anche aggiornando l'attività della precedente Commissione. Mi pare che questa sia un'esigenza assolutamente condivisibile, che credo risponda anche al compito principale che questa Commissione deve realizzare, rendendo conto al Parlamento.

Ho ricevuto poco fa il testo e stavo sfogliando rapidamente soprattutto la parte conclusiva, che credo sia quella più utile – si spera – per chi verrà dopo di noi. A questo riguardo, se fosse possibile, avrei due richieste, tenendo anche conto dei limiti di tempo. In primo luogo, vorrei sapere se è possibile esprimere osservazioni sul testo.

PRESIDENTE. È auspicabile. Successivamente formalizzeremo un termine temporale.

ROILO (*PD-Ulivo*). Mi pare che questo lei lo avesse detto prima, ma desideravo avere la conferma. Immagino che questo valga anche per eventuali integrazioni delle conclusioni.

In secondo luogo, vi potrà essere l'esigenza, come sosteneva prima il senatore Zuccherini, di integrare anche l'analisi e gli elementi conoscitivi.

Insisto in particolare su quest'ultimo aspetto perché come Commissione avevamo deciso di articolare la nostra attività attraverso gruppi di lavoro, nominando anche alcuni coordinatori; ad esempio, io sono stato nominato coordinatore del sottogruppo che si doveva occupare delle malattie professionali. Il mio sottogruppo, relativamente ai tempi che ci sono stati concessi, ha svolto buona parte del lavoro (purtroppo senza completarlo come speravo) sempre ed esclusivamente attraverso le audizioni.

La mia modesta intenzione è quella di presentare prima del 20 marzo una relazione dell'attività svolta, magari anche con indicazioni e proposte di intervento normativo. Se possibile, cercando di adeguare i tempi alle esigenze generali, intenderei lavorare in questo modo e naturalmente verificare, insieme a tutta la Commissione, se dalle valutazioni scaturiranno proposte valide ai fini dell'integrazione della relazione finale.

Infine, per quanto riguarda le malattie professionali, che secondo me rappresentano l'altro capitolo importante, insieme agli infortuni e alle morti bianche, mi pare che la parte conclusiva della relazione non dia indicazioni; non è un'accusa, anche perché è la parte di cui si è occupato il mio sottogruppo.

PRESIDENTE. Possiamo tentare di compiere una prima sintesi. Ci vedremo il 5 marzo per l'audizione del procuratore Guariniello. Il giorno stesso potremmo anche riunirci come Commissione e, in base alla bozza di relazione che avete tutti e che diamo per illustrata, possiamo incominciare a svolgere quel lavoro di integrazione che è già emerso dagli interventi di alcuni colleghi. Lo faremo certamente attraverso gli uffici ma sarebbe opportuno presentare anche proposte scritte al fine di inquadrare e comprendere meglio la questione. Ad esempio, ho compreso e condivido gli argomenti del senatore Zuccherini, che ora dovranno essere elaborati. Sarebbe però auspicabile che il senatore Zuccherini approntasse una sorta di scaletta sulla quale sarebbe possibile lavorare con maggior specificità e definizione.

Senatore Roilo, quando leggerà la relazione potrà notare che, in un certo punto, lei viene citato proprio per questa specificità. Dunque è facile collegare il suo ragionamento alla disponibilità ad avere anche un documento relativo alle malattie professionali.

A questo proposito proporrei di tenere un'altra seduta di Commissione il 12 marzo, quando magari il senatore Roilo potrebbe presentare un documento per una ulteriore riflessione sul problema. Infine potremmo tenere una seduta conclusiva mercoledì 19 marzo per approvare la relazione. In tal modo prima di Pasqua, come potete vedere dal calendario, termineremo i nostri lavori e saremo liberi nell'ultima fase che ci separa dai giorni fatidici del 13 e del 14 aprile che interessano tutti quanti.

Rinvio pertanto l'esame dello schema di relazione finale sull'attività della Commissione ad altra seduta.

**Esame dello schema di delibera sulla pubblicazione degli atti**

(Esame e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca inoltre l'esame dello schema di delibera sulla pubblicazione degli atti, di cui do lettura:

«La Commissione parlamentare di inchiesta sugli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche», delibera di rendere pubblici:

a) gli atti e i documenti d'archivio formati o acquisiti dalla Commissione nel corso dell'inchiesta;

b) gli elaborati prodotti dai commissari e dai consulenti esterni.

La documentazione pervenuta oltre la data di cessazione dell'attività della Commissione verrà restituita al mittente.

La Commissione dà mandato all'Ufficio di segreteria della Commissione di dare corso alla presente delibera, entro i tempi tecnici richiesti per tale tipo di attività – eventualmente, se necessario, proseguendo le attività di catalogazione, informatizzazione e archiviazione degli atti anche oltre la fine della legislatura in corso – provvedendo al successivo versamento all'Archivio storico del Senato della Repubblica.

All'Ufficio di segreteria della Commissione resta altresì affidato il compito della custodia degli atti e documenti depositati nell'archivio della Commissione fino al summenzionato versamento all'Archivio storico.

La Commissione stabilisce che sia data la più ampia diffusione, anche attraverso il sito *Internet* del Senato, ai resoconti stenografici delle sedute ed alla relazione finale, nonché all'indice generale dei documenti formati o acquisiti dalla Commissione».

Se siamo d'accordo faremo anche una conferenza stampa insieme. Questo è un atto interno, formale, che va specificato per autorizzare l'accesso agli archivi per chi desiderasse consultarli, ai documenti che abbiamo assunto in tutto questo periodo di lavoro e anche per la diffusione attraverso il sito *Internet*.

Poiché non si fanno osservazioni, rinvio il seguito dell'esame dello schema di relazione sulla pubblicazione degli atti ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 15.*

ALLEGATO

SCHEMA DI RELAZIONE FINALE SULL'ATTIVITÀ  
DELLA COMMISSIONE

## 1. ATTIVITÀ SVOLTE DALLA COMMISSIONE

*Istituzione e composizione*

La Commissione parlamentare monocamerale di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche», è stata istituita con deliberazione del Senato della Repubblica del 18 ottobre 2006.

In passato, il Parlamento si era già occupato, per mezzo di apposite commissioni di inchiesta o indagini conoscitive, della sicurezza sul lavoro. In particolare, nella X Legislatura, venne istituita una Commissione parlamentare monocamerale d'inchiesta del Senato «sulle condizioni di lavoro nelle aziende», presieduta dal senatore Lama, la quale operò tra il 1988 ed il 1989. Durante la XIII Legislatura, negli anni 1996-1997, la 11<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato (Lavoro e previdenza sociale) e la XI Commissione permanente della Camera (Lavoro pubblico e privato) svolsero congiuntamente un'indagine conoscitiva sulla sicurezza e l'igiene del lavoro. Nel corso della medesima Legislatura, dal 1999 al 2000, la 11<sup>a</sup> Commissione del Senato condusse una nuova indagine conoscitiva, ai fini della «verifica della situazione a due anni» dalla precedente indagine.

Nella XIV legislatura il Senato ha istituito – con deliberazione del 26 marzo 2005 – una Commissione monocamerale di inchiesta sulla tematica degli infortuni sul lavoro e delle «morti bianche», che in data 8 marzo 2006 ha approvato all'unanimità una relazione finale, nella quale sono state esposte le risultanze dell'inchiesta a suo tempo svolta e le proposte emerse dalla stessa.

La Commissione istituita nella XV legislatura si è posta in una prospettiva di continuità con quella operante nella legislatura precedente ed ha agito, in conformità con le previsioni della deliberazione istitutiva, focalizzando la propria attività su taluni obiettivi di fondo, provvedendo in particolare ad accertare:

- 1) la dimensione, anche mediante confronto con i dati relativi ad altri Paesi, del fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo al numero delle c.d. «morti bianche», alle malattie, alle invalidità e all'assistenza alle famiglie delle vittime, facendo in particolare riferimento ai livelli di occupazione, alle aree geografiche, al lavoro minorile ed ai settori di attività (industria, artigianato, terziario, agricoltura, lavoro marittimo, pubblico impiego, ecc.);



2) le cause principali degli infortuni e delle malattie (tipologie tradizionali di rischi e tipologie più recenti e meno conosciute, specificità del lavoro femminile, impiego di particolari sostanze, come pesticidi ed altri prodotti nocivi, effetti protratti nel tempo di sostanze nocive, nuove fonti di rischio cancerogeno, ecc.), con particolare riguardo agli ambiti del lavoro nero o sommerso, del lavoro minorile e del doppio lavoro;

3) il livello di applicazione delle normative antinfortunistiche e l'efficacia delle medesime, tenendo in particolare considerazione i settori del lavoro flessibile o precario e del lavoro minorile;

4) i dati ed i profili, nell'ambito delle analisi sopra menzionate sul lavoro minorile, relativi ai soggetti provenienti dall'estero;

5) l'idoneità dei controlli da parte degli uffici addetti all'applicazione delle suddette discipline antinfortunistiche;

6) l'incidenza sui fenomeni in esame della presenza di imprese controllate direttamente o indirettamente dalla criminalità organizzata.

7) l'incidenza complessiva del costo degli infortuni sulla finanza pubblica, nonché sul servizio sanitario nazionale.

La Commissione, costituita ai sensi dell'articolo 2 della deliberazione istitutiva da venti senatori – nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari – e presieduta dal senatore Oreste Tofani, ha inoltre espletato un'attività di monitoraggio sul territorio finalizzata ad individuare le criticità attinenti a tale tematica e a proporre conseguentemente nuovi strumenti legislativi ed amministrativi in materia di prevenzione e di repressione degli infortuni sul lavoro.

#### *La fase iniziale dei lavori della Commissione*

Le prime tre sedute della Commissione, ossia quelle del 28 novembre, del 5 e del 12 dicembre 2006, sono state dedicate alla formazione degli organi interni, nonché all'esame ed all'approvazione di un regolamento interno. Parallelamente, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, una volta costituito, ha elaborato il programma dei lavori della Commissione. Nella seduta del 18 dicembre 2007 è stata approvata una proposta di modifica del Regolamento interno, volta a disciplinare i poteri della Commissione per l'utilizzo dello strumento processuale dell'interrogatorio.

Per quel che concerne invece il programma dei lavori, va evidenziato che quest'ultimo – oltre a specificare, come già detto, gli indirizzi indicati dalla deliberazione istitutiva – ha stabilito alcune priorità e definito la metodologia dell'inchiesta. In particolare, il programma ha fatto riferimento a tre strumenti fondamentali: le audizioni (in merito, esso recava un elenco, a titolo indicativo, di soggetti pubblici e privati); i sopralluoghi, da parte di delegazioni della Commissione, ai fini di indagini o approfondimenti particolarmente significativi; le acquisizioni di dati e documenti, anche mediante richiesta scritta.

*Le audizioni*

Le audizioni, svoltesi nel corso delle sedute plenarie (nonché dei sopralluoghi), sono state intese ad abbracciare l'intero arco dei temi posti ad oggetto dell'inchiesta.

La serie delle audizioni plenarie è cominciata il 30 gennaio 2007 e si è conclusa con la seduta del 5 marzo 2008.

In data 30 gennaio 2007 sono stati auditi rappresentanti dell'Inail, dell'Ispesl e dell'Ipsema. In particolare l'Inail ha sottolineato la flessione del numero complessivo di infortuni mortali avvenuti nel lasso temporale compreso tra il 2001 ed il 2005, evidenziando altresì che tale tendenza appare confermata anche dalle rilevazioni effettuate relativamente ai primi dieci mesi del 2006. In particolare, la diminuzione degli infortuni mortali avvenuti in occasione di lavoro risulta superiore al 21%, mentre per quelli in itinere – ossia quelli avvenuti nel percorso tra casa e luogo di lavoro o anche per gli spostamenti da una sede lavorativa all'altra – la diminuzione risulta più limitata, ossia pari a circa il 10%.

L'ente in questione ha precisato poi che il parametro costituito dall'indice degli infortuni mortali, volto a rilevare gli eventi mortali verificatisi per ogni mille persone occupate, ha registrato nel sopracitato lasso temporale una diminuzione ancora più elevata rispetto a quella inerente al numero complessivo degli infortuni, pari a circa 23-24%, con un andamento settoriale differenziato che registra una percentuale di riduzione maggiore nel comparto agricolo.

Relativamente agli infortuni mortali che hanno interessato lavoratori extracomunitari, dalla predetta audizione dell'Inail è emerso un andamento statistico crescente di tali eventi, soprattutto nei settori dell'industria metallurgica, delle costruzioni e dei trasporti. Gli incidenti mortali verificatisi rispetto a tali categorie di soggetti hanno interessato soprattutto cittadini rumeni, albanesi e marocchini e sono localizzati specialmente nelle aree territoriali della Lombardia, dell'Emilia Romagna e del Veneto.

Infine l'Inail ha precisato che, dal confronto dei dati relativi agli infortuni sul lavoro avvenuti in Italia con quelli attinenti agli altri paesi europei – che presuppone a livello statistico l'adozione di moduli standardizzati, attesa la diversa configurazione delle tutele assicurative nei vari Stati – emerge che l'Italia registra una percentuale infortunistica in linea con la media europea.

I rappresentanti dell'Ipsema, auditi nella medesima seduta, hanno sottolineato le peculiarità del fenomeno infortunistico relativamente al settore marittimo, evidenziando che attualmente l'introduzione della denuncia nominativa anche per tale settore consentirà di monitorare – oltre al numero degli infortunati – anche il numero dei lavoratori assicurati.

Nella sopracitata audizione i rappresentanti dell'Ispesl hanno dato conto di un progetto di studio e di analisi promosso dall'Ispesl, in collaborazione con 18 regioni, volto ad approfondire la dinamica infortunistica, e finalizzato alla costruzione di un sistema nazionale di infortuni nonché alla diffusione di un modello standardizzato di analisi di tali eventi.

Il ministro Damiano nel corso delle audizioni del 6 febbraio e del 15 maggio 2007 ha evidenziato le azioni poste in essere dal Governo per contrastare il fenomeno degli infortuni mortali nell'area del lavoro sommerso, soffermandosi in particolare sulle misure contenute nel decreto Bersani, attinenti alla sospensione dell'attività nei cantieri nei quali venga riscontrata una determinata percentuale di lavoratori irregolari, all'introduzione di un tesserino di riconoscimento per i lavoratori del settore, all'obbligo di comunicazione preventiva dell'instaurazione del rapporto di lavoro in edilizia, all'inasprimento dei profili sanzionatori ed infine ad un incremento dell'indennità di trasferta per il personale ispettivo, finalizzato a rafforzare i controlli e le verifiche.

I rappresentanti dell'Inps nel corso delle audizioni del 13 e del 20 marzo 2007, dopo aver preliminarmente sottolineato le peculiari criticità del settore del lavoro sommerso per quel che concerne l'incidenza infortunistica e i conseguenti benefici indiretti sul piano della sicurezza sul lavoro derivanti da un'attività di contrasto dell'illegalità in ambito lavoristico e contributivo, si sono soffermati sull'attività ispettiva effettuata dall'Inps, delineandone i vari risvolti e fornendo in ordine alla stessa dati statistici.

Il ministro Turco, audito in data 19 giugno 2007, dopo aver delineato i nodi problematici principali inerenti agli infortuni sul lavoro ed alle malattie professionali, si è soffermato sulle varie iniziative poste in essere in tale settore dal Dicastero della salute, orientate prevalentemente nella direzione della gestione integrata dei rischi lavorativi, nonché della valorizzazione della prevenzione, preannunciando altresì la prossima conclusione di un Patto per la salute e sicurezza del lavoro con le Regioni.

L'assessore Rossi, intervenuto in rappresentanza della Conferenza Stato-regioni nella seduta del 17 aprile 2007, dopo una disamina delle varie questioni attinenti alla sicurezza sul lavoro, si è soffermato in particolare sui profili attinenti al coordinamento delle attività di vigilanza a livello regionale, nonché sulle peculiari criticità, sotto il profilo della prevenzione degli infortuni, riscontrabili soprattutto nel settore della piccola impresa, sottolineando altresì l'utilità e l'importanza della funzione di formazione e di supporto tecnico-conoscitivo espletato dai competenti organi regionali a beneficio di tale categoria di imprenditori.

Sono inoltre stati auditi in diverse sedute rappresentanti delle parti sociali (in particolare Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Cida, Cisa, Ciu, Confedir, Confedirstat, Dirstat, Confsal, Cub, Fabi e Sinpa) i quali hanno fornito numerosi elementi informativi e valutativi utili ai fini dell'inchiesta.

Il rappresentante del Cnel, nella seduta del 3 aprile 2007, dopo aver preliminarmente sottolineato che il Cnel stesso ha costituito un apposito gruppo di studio sulle tematiche attinenti alla sicurezza - composto sia da consiglieri dell'istituto, sia da rappresentanti delle parti datoriali e sindacali - ha effettuato una disamina delle varie questioni concernenti la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, soffermandosi in particolare sulle criticità riscontrabili in taluni settori, quali quello delle attività di manutenzione, delle attività logistiche e delle im-

prese a dimensione ridotta, nonché sull'incidenza statistica delle patologie tumorali connesse a talune attività lavorative.

Nella seduta del 26 giugno 2007 è stato audito il Comandante dei Carabinieri per la tutela del lavoro, il quale ha effettuato un'esposizione analitica dei dati relativi all'attività di controllo svolta da tale organismo nel biennio 2005-2006, nonché nel primo semestre del 2007, relativamente ai profili attinenti alla sicurezza sul lavoro e al lavoro sommerso, soffermandosi in particolare sulle risultanze di tale attività.

Sono inoltre state effettuate una serie di audizioni di soggetti pubblici e delle parti sociali, incentrate sulla specifica tematica delle malattie professionali. Tali audizioni sono state precedute dall'invio di un questionario a ciascuno degli auditi (elaborato dal senatore Roilo), volto a focalizzare l'attenzione su taluni profili ritenuti particolarmente rilevanti.

In particolare, nell'audizione dei rappresentanti dell'Ispesl (in merito alla tematica delle malattie professionali), svolta nella seduta del 17 ottobre 2007, è emerso che l'approccio più corretto per studiare le malattie professionali è quello della sorveglianza epidemiologica, sistema metodologicamente strutturato tramite meccanismi di rilevazione che tengano conto dei fattori di rischio e riescano quindi a monitorare e a fotografare l'incidenza delle patologie ed i meccanismi di causa-effetto. Dall'audizione è emerso che presso l'Ispesl vi sono dei sistemi complessi, integrati, che si avvalgono della collaborazione di altre istituzioni, in particolare le Regioni, l'Inail, l'Inps, onde fornire il contributo dell'Istituto in questione nei flussi informativi del Servizio sanitario nazionale. Alcuni di questi strumenti risalgono a norme specifiche che affidano all'Ispesl compiti di sorveglianza sanitaria, come quelli previsti dal decreto legislativo n. 626 del 1994 che prevede, soprattutto nel settore dei tumori professionali, un sistema attivo per la rilevazione dei casi di patologie (tumori professionali) e di esposizione a cancerogeni professionali. Ancor prima dell'emanazione del citato decreto legislativo n. 626, con il decreto legislativo n. 277 del 1991 è stato creato il Registro nazionale dei mesoteliomi, strumento che si è consolidato nel corso degli anni e che ha avuto la piena implementazione grazie all'entrata in vigore del DPCM n. 308 del 2002, che ha permesso di registrare in tutte le Regioni (è coperto attualmente il 95 per cento della popolazione, poiché il Registro è attivo su 18 Regioni e sulla Provincia autonoma di Trento, restando scoperte solo la Provincia autonoma di Bolzano e il Molise) oltre 5.000 casi di mesotelioma, un tumore con alta incidenza sociale (nei pochi casi in cui non è ricostruibile l'esposizione probabilmente ciò è dovuto più a limiti nell'esposizione che ad una reale esposizione alternativa, perché la causa è sempre l'amianto). Il Registro nazionale dei mesoteliomi ha previsto un sistema di registrazione attiva, che rileva tutti i casi che vengono diagnosticati, tramite un sistema integrato e un ruolo attivo delle Regioni.

Per completare il quadro, i rappresentanti dell'Ispesl hanno fatto riferimento anche al Registro di esposizione ad agenti cancerogeni. Nel luglio del 2007, dopo un lungo periodo di attesa, è stato emanato il decreto del Ministero della salute n. 155 del 2007, regolante le modalità e il funzio-

namento dei registri di esposizione e delle cartelle sanitarie e di rischio per i soggetti esposti a cancerogeni.

Sempre nel corso della predetta audizione è emerso che, per quel che concerne il problema più complessivo delle malattie professionali, è stato attivato un sistema integrato, dal 1999 con la Regione Lombardia e dal 2000 con la Regione Toscana, due grandi Regioni, che coprono il 25 per cento della popolazione attiva lavorativa. Queste collaborazioni hanno portato a importanti risultati, come il progetto MALPROF. Tale sistema è molto importante, soprattutto se considerato nell'ottica del rafforzamento dei sistemi informativi promossi dal Ministero della salute, anche grazie al nuovo Patto per la salute.

I rappresentanti dell'Inail, auditi in merito alle malattie professionali nella seduta del 23 ottobre 2007, si sono soffermati sui nuovi criteri per l'accertamento dell'origine professionale delle malattie denunciate, sulla base dei quali (anche in considerazione della consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione) è stata riconosciuta validità non soltanto a fenomeni di carattere professionale ma anche a fenomeni extraprofessionali, qualora abbiano una stretta correlazione con fattori di carattere professionale. Dall'audizione è emerso che nel 2003 è stato disciplinato un nuovo flusso procedurale per l'istruttoria delle denunce delle malattie professionali, che ha avuto un seguito nel 2005, con l'adozione di un'apposita procedura informatica che ha consentito all'Inail un'elaborazione sistemica dei dati. Ai fini di una maggiore trasparenza e completezza sono stati inseriti nella procedura, e quindi informatizzate, tutte le fasi dell'*iter* istruttorio per il riconoscimento della malattia professionale. Inoltre, la nuova procedura consente di codificare le malattie professionali sia all'inizio che alla fine dell'*iter* istruttorio.

Nel corso dell'audizione è stato evidenziato che l'Inail ha dato particolare impulso alla creazione di un tavolo di lavoro a livello regionale sulle malattie professionali, un *team* multidisciplinare di professionalità tecniche (legali, sanitarie e amministrative) per l'esame dei motivi che hanno portato alle definizioni negative delle malattie professionali, sia dal punto di vista amministrativo che sanitario, fenomeno oggetto di specifico monitoraggio a livello centrale.

È stato prefigurato inoltre il potenziamento della fase precontenziosa là dove vi siano fondati motivi per ritenere utile un'ulteriore verifica congiunta tra Inail e Patronato; in tale prospettiva è stato previsto un potenziamento delle iniziative a supporto della motivazione degli atti inseriti in giudizio.

Dall'audizione è emerso inoltre che l'Inail ha di recente dato attuazione ad una novità introdotta dal comma 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 38 del 2000: è stato istituito presso l'Istituto il Registro nazionale delle malattie causate da lavoro ovvero ad esso correlate. Tale Registro consentirà di porre le basi per lo studio delle malattie di possibile origine lavorativa nonché per la ricerca delle malattie perdute e sconosciute. Il Registro ha avuto una conseguente informatizzazione che farà

in modo che l'Inail, in attuazione di legge, possa costituire il fulcro per lo studio e per l'esame delle malattie professionali.

Per quel che concerne tutte le altre audizioni inerenti alla tematica delle malattie professionali – come pure ad altri argomenti relativi alla materia della sicurezza – si rinvia ai resoconti stenografici pubblicati dalla Commissione.

### *I Sopralluoghi*

I sopralluoghi hanno costituito strumenti importanti per l'attività della Commissione, e nel corso degli stessi le audizioni delle autorità competenti e delle parti sociali, effettuate in Prefettura, sono state precedute o seguite dalla visita dei siti nei quali si sono verificati incidenti mortali.

In data 4 dicembre 2006 è stata effettuata una missione in Umbria, finalizzata ad effettuare accertamenti circa l'infortunio mortale verificatosi in data 25 novembre 2006, a seguito dell'esplosione avvenuta all'interno della raffineria Umbria olii, localizzata nel comune di Campello sul Clitunno.

L'incidente in questione si è verificato mentre erano in corso dei lavori per la realizzazione di passerelle metalliche da porre alla sommità dei silos, lavori che stava effettuando una squadra di cinque operai della ditta Manili impianti, con sede legale a Narni. Verosimilmente tale incidente è stato causato dalla perforazione con fiamma ossidrica di un silos contenente circa 6.000 quintali di olio vegetale, che ha generato un incendio di vaste dimensioni, in cui sono rimasti coinvolti tutti i componenti della squadra; in particolare quattro sono deceduti ed uno è rimasto ferito.

Dalle audizioni effettuate da una delegazione della Commissione presso la Prefettura di Perugia è emersa una discrasia tra la dichiarazione rilasciata dall'impresa (ai sensi del DPR n. 203 del 1988) in merito al ciclo produttivo – cosiddetto Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) – in cui è stato dichiarato il solo trattamento di olio lampante – che in sé non presenta un alto rischio di infiammabilità – e la presenza nel processo lavorativo di olio di sansa grezzo, non segnalata dall'azienda e non riscontrata dagli organismi di controllo prima dell'incidente, suscettibile di ingenerare una sostanza gassosa chiamata esano – rilevata anche nelle analisi effettuate nell'aria e nell'acqua subito dopo l'incidente – che presenta invece un elevato grado di infiammabilità.

Va poi rilevato che i lavori di manutenzione effettuati ad opera della ditta appaltatrice avrebbero resa necessaria l'effettuazione di una preventiva informativa da parte dell'azienda titolare dell'impianto circa la presenza di una situazione a rischio, ed in particolare circa la presenza di sostanze gassose altamente infiammabili (nella specie di esano) nei silos sui quali veniva effettuato l'intervento, che peraltro richiedeva l'uso di fiamma ossidrica, suscettibile quindi di determinare l'innesco dell'esplosione, purtroppo drammaticamente verificatasi. È verosimile che nel

caso di specie tale obbligo informativo non sia stato adempiuto integralmente.

Nel corso della missione effettuata a Lucca in data 3 e 4 maggio 2007, la Commissione ha svolto accertamenti in merito all'incidente mortale avvenuto presso i cantieri navali di Viareggio, nel quale ha perso la vita un operaio sudafricano a seguito di una caduta da un'impalcatura del cantiere navale in cui lavorava.

Dalle audizioni effettuate emerge che in taluni cantieri navali di Viareggio si fa un ampio ricorso al modulo del subappalto, che in taluni casi arriva fino alla terza o alla quarta «generazione», con la conseguenza che tale organizzazione del lavoro è suscettibile di determinare non pochi problemi sul piano della sicurezza, atteso che diventa difficile coinvolgere nella prevenzione ditte «esterne» presenti nel cantiere, spesso impegnate contemporaneamente a svolgere lavorazioni tra di loro incompatibili (in molti casi sulla stessa imbarcazione).

Un altro profilo critico emerso nelle audizioni effettuate presso la Prefettura di Lucca nel corso della predetta missione è quello attinente all'orario di lavoro, che in parte risulta connesso, per taluni profili, alla tematica del subappalto; in particolare la contemporanea presenza di ditte sui cantieri favorisce le possibili situazioni di abuso circa l'orario di lavoro, che sono suscettibili di diminuire il livello di attenzione degli operatori, con tutti i conseguenti pregiudizi sul piano della sicurezza.

Va segnalato infine un ulteriore elemento, prospettato dal rappresentante della Asl nel corso dell'audizione a Lucca, ossia l'eccessiva frammentazione delle competenze degli organi di vigilanza in materia di sicurezza e la mancanza di efficaci moduli di coordinamento. Tale tematica è stata analizzata dalla Commissione in maniera approfondita ed è stata anche approvata una relazione intermedia atta a sottolineare tali profili (per la quale si rimanda a quanto riportato più avanti, nel paragrafo relativo alle considerazioni conclusive dell'inchiesta).

Nella missione effettuata a Taranto, in data 7 e 8 ottobre 2007, la Commissione ha svolto attività di accertamento in ordine all'incidente che ha determinato la morte del signor Domenico Occhinegro, schiacciato da due tubi a seguito del malfunzionamento del sistema di arresto automatico del carroponte, analogamente a quanto accaduto un anno prima, il 18 aprile 2006, ad un altro operaio di 33 anni, morto nello stesso reparto.

Nel corso delle audizioni effettuate nella prefettura di Taranto è emerso che si sono verificati precedentemente presso l'azienda in questione incidenti simili, che solo per circostanze fortuite non hanno avuto conseguenze tragiche; in particolare 15 giorni prima dell'ultimo infortunio mortale si è verificato un episodio analogo che fortunatamente non ha avuto effetti dannosi su persone.

Il susseguirsi di incidenti simili nella stessa azienda pone interrogativi circa l'effettiva funzionalità nel caso di specie del servizio di prevenzione e protezione, che avrebbe dovuto integrare il documento di valutazione dei rischi alla luce degli eventi infortunistici simili avvenuti nel reparto di cui trattasi. Sarebbe stata comunque necessaria l'adozione di ulteriori misure

preventive, anche alla luce di specifici incidenti pregressi che a prescindere dalle conseguenze derivanti dagli stessi (taluni, come precisato, sono rimasti senza conseguenze per un mero caso fortuito) avrebbero dovuto focalizzare una maggiore attenzione su taluni profili rilevanti per la sicurezza.

È stato poi effettuato in data 16 ottobre 2007 un sopralluogo presso lo stabilimento Simmel Difesa di Colleferro nel quale si è verificata una violenta esplosione che ha provocato la morte di un dipendente, Roberto Pignalberi, ed il ferimento di un altro operaio, Simone Zaccardelli, che ha riportato ustioni gravi sul 60 per cento del corpo.

A seguito dell'esplosione, si è propagato un incendio che ha provocato il ferimento di altri 11 operai che hanno riportato lesioni lievi, con una prognosi da uno a dieci giorni.

Nel reparto presso cui è avvenuto l'incidente avveniva la miscelazione di due sostanze, ossia la polvere di magnesio, che è infiammabile, con un comburente che è il nitrato di sodio.

Al momento delle audizioni gli organi tecnici non avevano ancora formulato una ricostruzione integrale delle cause dell'incidente; erano tuttavia state formulate ipotesi (da verificare) di malfunzionamento del macchinario oppure di errore umano ascrivibile ad un non completo adempimento da parte del datore dell'obbligo di formazione ed informazione.

La Commissione ha effettuato in data 26 novembre 2007 un sopralluogo presso lo stabilimento della Nestlé di Ferentino, al fine di verificare le condizioni e le strategie poste in essere dalla società in questione, che avevano consentito il raggiungimento di risultati ottimali in materia di prevenzione degli infortuni. Quindi a differenza dei sopralluoghi fin qui evidenziati, volti tutti ad accertare le cause di incidenti sul lavoro verificatesi, nel caso in questione la Commissione ha voluto prendere cognizione di una situazione di eccellenza in materia di sicurezza.

*Audizioni in merito ai tragici eventi infortunistici verificatisi presso lo stabilimento ThyssenKrupp di Torino.*

A seguito dei gravissimi incidenti mortali avvenuti presso lo stabilimento ThyssenKrupp di Torino la Commissione ha effettuato, in data 10 e 11 dicembre 2007, un sopralluogo a Torino, finalizzato ad acquisire elementi informativi circa il drammatico evento in questione.

Dalle audizioni effettuate presso la Prefettura di Torino è emerso che prima dell'incidente non era stata prestata la sufficiente attenzione ai problemi di manutenzione e che l'attività di controllo aveva subito un allentamento, anche perché lo stabilimento della ThyssenKrupp di Torino era destinato alla dismissione, per il trasferimento dell'attività produttiva a Terni.

Tra l'altro, va evidenziato che presso questa azienda c'era già stato un incendio cinque anni fa, per il quale era stato attivato un procedimento penale conclusosi in primo grado con due patteggiamenti e la condanna



con rito abbreviato degli altri imputati e attualmente è in corso il procedimento in secondo grado.

Dalle indagini svolte dalla Commissione è emerso che le cause tecniche dell'incendio appaiono ascrivibili alle perdite d'olio a cui costantemente era soggetto l'impianto in questione e che avevano dato luogo, in precedenza, a continui incendi di portata limitata. Il giorno dell'infortunio mortale è probabile che uno di questi focolai abbia investito uno dei manicotti idraulici posti alla base dell'impianto, determinando una lesione dello stesso e una conseguente perdita d'olio, che si è diffuso in forma nebulizzata nell'ambiente di lavoro (attesa la forte pressione a cui l'olio stesso circolava nel macchinario) dando luogo alla tragica esplosione che ha investito gli operai presenti nell'area.

La pericolosità connessa alle perdite d'olio era stata sottovalutata sia dal datore di lavoro, sia dai tecnici dell'Asl, che erano in varie occasioni intervenuti nell'azienda per attività ispettive.

Dalle verifiche investigative effettuate dai Vigili del fuoco di Torino è risultato che venivano utilizzate dall'azienda 10 tonnellate al mese di olio idraulico per rabboccare le perdite d'olio negli impianti idraulici. Le continue perdite di olio nell'impianto erano di due tipi: trafiletti dai tubi lungo la linea, quindi nelle parti alte, dalle tubazioni, manicotti che perdevano e che erano ovviamente localizzati, e grosse perdite dai pistoni idraulici di sollevamento, normalmente quelli che sollevano le selle per portare il cilindro ad una certa altezza; addirittura, è emerso che in certe situazioni si bloccavano le selle e occorreva un consistente rabbocco d'olio per poterle riattivare. Inoltre, l'olio che si perdeva veniva raccolto in tre zone: in pozzetti, collegati con un tubo ad un serbatoio, detto serbatoio 7, con canalizzazioni da tutta l'azienda; in vasche di metallo, una sorta di «padelle», alte 10 o 15 centimetri in alcune zone che raccoglievano l'olio, e infine lungo la linea dove veniva poi recuperato con segatura e pulizia manuale.

La sottovalutazione da parte dell'azienda e da parte dell'Asl (in fase ispettiva) del rischio connesso alle perdite d'olio costituisce una negligenza di non poco conto, aggravata ulteriormente (relativamente all'Asl) dalla circostanza che attualmente le industrie a rischio di incidente rilevante nella città di Torino, sulla base dell'elenco redatto dalla Regione Piemonte sono solo due: la ThyssenKrupp e la Rockwood Italia SpA - Divisione SILO.

Da quanto è risultato dalle audizioni effettuate dalla Commissione, nel corso dei sopralluoghi effettuati presso l'azienda prima dell'incidente, i tecnici dell'Asl hanno esaminato alcuni rischi, quali il rischio elettrico, il rischio da tagli di alcune parti del corpo, il rischio di ferite, di cadute in cavità, senza tuttavia soffermarsi in alcun modo sugli aspetti connessi alle perdite d'olio, che peraltro potevano essere riscontrate facilmente, sia attraverso una verifica sui macchinari, sia attraverso un confronto con i rappresentanti della sicurezza.

L'azienda poi era perfettamente a conoscenza delle perdite d'olio, provvedendo ad acquistare mensilmente grandi quantità di olio destinate

al rabocco, ma non ha provveduto a svolgere le attività manutentive necessarie per eliminare il suddetto inconveniente.

I piccoli focolai di incendi (determinati dalle perdite d'olio) erano continui, come si evince anche dall'audizione della ditta esterna incaricata della manutenzione degli estintori, che provvedeva continuamente al riposizionamento ed alla ricarica di estintori usati per spegnere focolai che insorgevano continuamente.

Sono inoltre emerse criticità relativamente alle squadre di emergenza presenti in azienda: la norma prevede che ci siano delle squadre d'emergenza, i cui responsabili fino al giugno 2007 erano, nel caso di specie, i capisquadra manutenzione. Questi capisquadra sono stati dimessi o trasferiti a causa dell'intenzione dell'azienda di chiudere lo stabilimento di Torino e sono stati sostituiti, in varie date, dai capiturno della produzione (uno di questi tra l'altro era il signor Rocco Marzo, deceduto durante l'evento). Questa sostituzione ha determinato un grosso problema, perché coloro che hanno sostituito i precedenti responsabili delle squadre di emergenza non avevano alcuna formazione specifica sulle modalità di intervento in caso di incendio.

Infine, va rilevato che il piano di emergenza dell'azienda presentava lacune, che si sono drammaticamente evidenziate anche al momento del tragico evento di cui trattasi.

#### *Acquisizione di documenti*

Le tematiche trattate dai documenti acquisiti riflettono, in genere, quelle delle audizioni svolte dalla Commissione plenaria e dalle delegazioni in missione. Molti di questi contributi sono stati illustrati, in sede di audizione, dai soggetti estensori.

## 2. ANALISI STATISTICA SULL'EFFICACIA DEI CONTROLLI IN MATERIA DI SICUREZZA

### *a. Premessa*

La Commissione Parlamentare di Inchiesta sul Fenomeno degli Infortuni sul lavoro nel corso del 2007 ha portato avanti una intensa attività di richiesta e, quindi, di acquisizione di dati e documenti direttamente presso le autorità istituzionali competenti in tema di controlli e prevenzione degli incidenti negli ambienti di lavoro.

Tale attività se da una parte ha messo in luce la particolare rilevanza di acquisire alcune informazioni direttamente dalle fonti di competenza, senza utilizzare, per così dire, organi di rilevazione intermedia, dall'altra ha offerto anche l'opportunità di far emergere l'esistenza di una certa eterogeneità nell'ambito del patrimonio informativo a disposizione.

Proprio per questo, la Commissione ha ritenuto utile un intervento di ricerca ad hoc a carattere statistico, orientato alla raccolta di dati omoge-

nei e il più possibile armonizzati, da poter utilizzare per la costruzione di indicatori in grado di consentire analisi al contempo differenziali e comparative, a sostegno sia di scelte sia di azioni mirate, utili e funzionali.

*b. Obiettivi del lavoro di ricerca*

Riprendendo quanto espresso in premessa, si evince che l'obiettivo principale del lavoro è quello di predisporre un modello di rilevazione per la raccolta di una serie di informazioni armonizzate e disaggregate, a livello territoriale e temporale, da sottoporre a opportuni rispondenti individuati nelle autorità istituzionali con competenza in tema di controlli e prevenzione per ciò che concerne la sicurezza del lavoro.

D'altro canto, il contenuto delle informazioni da raccogliere si sostanzia in primo luogo proprio nell'entità e nel tipo di controlli effettuati nel corso di un anno di calendario e per una serie di anni di riferimento, in modo da poter valutare il loro grado di efficacia e di efficienza, e da consentire un attento monitoraggio nel tempo. Come diretta conseguenza, rispetto alle attività di vigilanza e controllo è stato dunque necessario considerare la loro capacità di produrre effetti, di conseguire gli obiettivi prefissati ponendoli in relazione con la qualità dei risultati raggiunti attraverso un confronto tra quanto atteso e quanto programmato, lasciando aperta la possibilità di costruire indicatori di esito mirati, da analizzare anche in serie storica.

In aggiunta, nella stesura del modello è stata anche tenuta in considerazione l'opportunità di consentire valutazioni sul rapporto tra risultati ottenuti e risorse utilizzate, individuando variabili il più possibili idonee e rappresentative.

*c. Fasi seguite nel corso del lavoro di ricerca*

A fronte di obiettivi al tempo stesso di estrema rilevanza, complessità e attualità, nel corso del lavoro di ricerca si è ritenuto di seguire le seguenti fasi:

- studio del caso attraverso la disamina critica del materiale informativo disponibile sull'argomento a livello internazionale e nazionale;
- attenta individuazione dei rispondenti (le autorità di competenza);
- analisi comparativa dei dati già raccolti presso le autorità di competenza;
- valutazioni sullo strumento e sulla tecnica di rilevazione;
- stesura del modello di rilevazione;
- test del modello di rilevazione.

*c.1 Studio preliminare*

Per quanto concerne la fase di studio e analisi preliminare, sono stati esaminati con attenzione i contenuti dei principali programmi e delle strategie di azione comunitaria in tema di sicurezza negli ambienti di lavoro, nonché le principali normative europee, del resto ampiamente recepite dalla legislazione italiana; infine, i dati statistici disponibili al fine di una valutazione comparativa dei principali andamenti temporali.

Per quanto riguarda l'Italia, pur non trascurando la disamina generale dell'ampio panorama legislativo a disposizione, l'attenzione è stata focalizzata soprattutto sul *Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626* e successive modificazioni e integrazioni, concernente appunto l'attuazione di diverse direttive della Comunità Europea, tutte riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, e sulla più recente *Legge n. 123 del 3 Agosto 2007*, relativa alle misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e alla delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.

Da questi punti di partenza è stato possibile da un lato individuare le unità di riferimento per la raccolta delle informazioni, con la massima attenzione per il dettaglio territoriale, dall'altro, come diretta conseguenza, definire i contenuti del modello di rilevazione.

*c.2 Individuazione dell'universo dei rispondenti*

Nello specifico del presente lavoro è emerso che i rispondenti sono Unità Amministrative, ovvero unità statistiche corrispondenti a Enti delle Pubbliche Amministrazioni con un riferimento territoriale preciso.

Schematicamente l'universo di interesse per le operazioni di raccolta delle informazioni riguarda:

- il complesso delle Aziende Sanitarie Locali (195);
- il complesso delle Direzioni Provinciali del Lavoro (103);
- il complesso dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco (103).

Innanzitutto sono state ritenute di fondamentale importanza le 195 Aziende Sanitarie Locali, che per il Sistema Sanitario Nazionale si occupano dell'ampio spettro delle tematiche legate alla Medicina del Lavoro e che ospitano al loro interno i Dipartimenti di Prevenzione, insieme ai Servizi di Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro.

A seguire, sono state considerate le 103 Direzioni Provinciali del Lavoro (DPL) che, fatta eccezione per il Trentino – Alto Adige e per la Sicilia, Regioni autonome a statuto speciale, rappresentano gli uffici territoriali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e hanno sede in tutti i Capoluoghi di Provincia.

In questo caso, le competenze in tema di vigilanza sono sia di tipo tecnico sia di tipo ordinario, ma non di tipo medico/sanitario; le competenze tecniche riguardano:

la vigilanza nei cantieri edili;  
la vigilanza congiunta con le Ferrovie dello Stato in materia di sicurezza;  
la vigilanza in materia di radiazioni ionizzanti;  
gli interventi di polizia giudiziaria in materia di sicurezza e igiene del lavoro;  
gli accertamenti tecnici in materia di tutela delle donne, dei minori, delle lavoratrici madri, delle categorie protette, etc.;  
il controllo di impianti e apparecchi soggetti alle direttive di mercato  
le verifiche di ascensori e montacarichi;  
i provvedimenti amministrativi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Le competenze ordinarie interessano invece:

la vigilanza sull'esecuzione dei contratti collettivi di lavoro e sull'applicazione di tutte le leggi in materia di lavoro e di previdenza sociale;  
la programmazione e le attività di coordinamento di altri organi di vigilanza in materia previdenziale e fiscale;  
la vigilanza sulle azioni formative e la verifica amministrativa contabile;  
la vigilanza sugli enti di patronato;  
la vigilanza in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali;  
la conciliazione monocratica su richieste di intervento;  
la diffida accertativa per la soddisfazione di crediti patrimoniali.

Infine, sono stati individuati come utili rispondenti i 103 Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco presenti in tutti i Capoluoghi di provincia e che coordinano i vari distaccamenti sub provinciali. A tali strutture spettano poteri di vigilanza specifica ed esclusiva, concernente la prevenzione degli incendi e la protezione antincendio. Più nel dettaglio:

le verifiche dei layout aziendali;  
le verifiche e le manutenzioni sui presidi antincendio;  
i controlli delle vie di esodo;  
i controlli dei compartimenti taglia fuoco;  
le verifiche sui distanziamenti;  
i controlli delle attrezzature e degli impianti di estinzione;  
le verifiche dei sistemi di allarme;  
le verifiche delle misure di protezione passiva;  
i controlli degli Impianti elettrici di sicurezza;  
i controlli dell'illuminazione di sicurezza;  
la gestione dei piani di emergenza.

### *c.3 Analisi comparativa*

Come messo in luce anche in precedenza, una fase significativa del lavoro ha riguardato la disamina del materiale già raccolto e messo a disposizione dalla Commissione, che ha reso possibile un utile confronto e un intervento sulla qualità della strategia di azione che si stava delineando, anche in termini di aggiustamenti e chiarificazioni.

In modo particolare, sembra utile evidenziare che da questa analisi è emersa la necessità di coinvolgere, in sede di raccolta delle informazioni, anche il Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro, che opera alle dipendenze funzionali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, attraverso i nuclei di carabinieri ispettorato del lavoro presenti presso le Direzioni Provinciali del Lavoro.

In effetti, il Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro è stato istituito per poter esercitare la vigilanza sull'applicazione delle leggi in materia di lavoro e di previdenza sociale nelle aziende agricole, industriali, commerciali, negli uffici e, in generale, ovunque è previsto un lavoro salariato o stipendiato. Al personale del Comando nell'esercizio delle proprie funzioni vengono attribuiti i «poteri ispettivi e di vigilanza» necessari all'espletamento di tutti i compiti di controllo e verifica affidati al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale dalle normative vigenti in materia di lavoro, su tutto il territorio nazionale e anche all'estero.

### *c.4 Valutazioni sul tipo di strumento e sulla tecnica di rilevazione*

Questa fase si è svolta contemporaneamente alla definizione dei contenuti e alla stesura del modello di rilevazione, poiché strettamente legata sia alla tempistica della raccolta sia alla natura delle informazioni di interesse.

In relazione alla tempistica, si è ritenuto di considerare uno strumento sufficientemente snello e in grado di consentire un'acquisizione dei dati veloce, senza lasciare troppo spazio all'introduzione di errori nella fase di compilazione. Questo soprattutto riflettendo sul fatto che si tratta necessariamente di un'autocompilazione del modello da parte dei rispondenti, quindi senza il supporto diretto di intermediari, ma con l'inserimento di istruzioni chiare e mirate e l'indicazione di persone di riferimento da contattare in caso di necessità.

In questo senso, il modello di rilevazione ha preso la forma di una scheda schematica che, a fronte di una individuazione ormai chiara dei rispondenti, potrebbe essere compilata direttamente su un supporto informatizzato, presumibilmente un file in formato excel, inviato attraverso la posta elettronica.

Questo consentirebbe di eliminare la fase di registrazione dei dati e gli effetti di distorsione che la caratterizzano, per passare a quella del controllo della qualità ed eventuale correzione delle informazioni immagazzinate.

Per quanto concerne la natura delle informazioni, come si constaterà dalla descrizione dei contenuti del modello riportata in modo dettagliato nel proseguo, malgrado sia caratterizzata da una evidente e in qualche modo inevitabile forte trasversalità dei contenuti richiesti, legata alla portata e alle finalità dell'argomento in esame, è al tempo stesso esclusivamente numerica. In effetti, dopo diverse riflessioni e simulazioni sistematiche, si è ritenuto utile raccogliere solo dati numerici, dando la possibilità ai rispondenti di aggiungere eventualmente stringhe di testo descrittive con il solo scopo di chiarire, commentare, specificare la corretta interpretazione dei numeri inseriti.

Nello specifico, in termini statistici si è pensato a una raccolta di dati preventivamente, almeno in parte, già aggregati dai rispondenti (macro dati e/o meso dati, ma non micro dati), in modo da tenere il più possibile sotto controllo il fastidio o onere statistico a carico di chi è incaricato della compilazione, facilitandogli per quanto possibile un compito comunque gravoso a causa della complessità della materia.

#### *c.5 Stesura del modello di rilevazione*

Nella fase di stesura del modello di rilevazione sono state considerate attentamente le peculiarità delle Unità Amministrative rispondenti, individuando uno schema comune e al contempo rappresentando le differenze, soprattutto in termini di competenze in tema di sicurezza sul lavoro.

Più precisamente, sulla base di quanto fino ad ora descritto, si è ritenuto di organizzare file excel distinti per tipo di rispondente (e, quindi, per le Aziende Sanitarie Locali, per le Direzioni Provinciali del Lavoro, per i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco).

I contenuti all'interno presentano una linea guida comune, con un dettaglio certamente più ampio per le Aziende Sanitarie Locali che hanno le competenze più numerose. Tutti i dati richiesti si intendono riferiti a un determinato anno di calendario.

Il modello si apre per tutti con la richiesta del numero complessivo delle aziende e degli addetti presenti sul territorio di competenza, in modo da contestualizzare la problematica di interesse e individuare un riferimento utile anche per il calcolo a posteriori di indicatori di sintesi di efficacia e di efficienza, e per rendere possibili controlli incrociati di qualità.

In relazione alle aziende, sono disaggregate per classe di addetti, mentre per gli addetti viene proposta una distinzione per sesso e per posizione professionale (dipendenti; indipendenti). Inoltre, è sembrato utile far indicare l'ammontare di cittadini stranieri tra gli addetti; in effetti, ormai dagli inizi degli anni 80 del secolo scorso, l'Italia da Paese caratterizzato da una forte emigrazione si è trasformata in meta di flussi migratori in entrata. Tra i motivi principali della presenza dei cittadini stranieri in Italia spicca l'inserimento nel mercato del lavoro, soprattutto in contesti particolarmente rischiosi che potrebbero emergere attraverso questo mo-

dello di rilevazione, anche in un'ottica differenziale rispetto ai cittadini italiani.

Passando alle sezioni del modello sull'attività di vigilanza, lo stesso tipo di informazioni è richiesto in relazione alle aziende sottoposte a controllo e/o sopralluogo da parte delle autorità rispondenti, insieme ai dati sul numero dei controlli effettuati e sull'entità del personale impiegato nei controlli.

Riguardo invece agli esiti dei controlli, sono state introdotte le distinzioni in:

- numero di controlli/sopralluoghi effettuati che hanno dato luogo a verbali di prescrizione con o senza disposizioni;

- numero di controlli/sopralluoghi effettuati che hanno dato luogo a verbali di sole disposizioni;

- numero di controlli/sopralluoghi effettuati che hanno dato luogo a verbali senza infrazioni;

- numero dei controlli/sopralluoghi effettuati che hanno dato luogo a sanzioni pecuniarie a carico del datore di lavoro e/o dell'apparato dirigenziale;

- numero dei controlli/sopralluoghi effettuati che hanno dato luogo a sanzioni pecuniarie a carico dei lavoratori;

- numero dei controlli/sopralluoghi effettuati che hanno dato luogo a provvedimenti penali a carico del datore di lavoro e/o dell'apparato dirigenziale;

- numero dei controlli/sopralluoghi effettuati che hanno dato luogo a provvedimenti penali a carico dei lavoratori.

In caso di esiti negativi (con infrazioni e relativi verbali), è stata proposta una classificazione delle possibili cause uguale per le Aziende Sanitarie Locali e per le Direzioni Provinciali del Lavoro:

- problemi di macchine e attrezzature;

- rischi di seppellimento;

- rischi di cadute dall'alto;

- rischi chimici, biologici, fisici;

- rischi igienistici;

- altri problemi legati all'ambiente di lavoro;

- problemi comportamentali, gestionali e organizzativi;

- presenza di lavoratori irregolari;

- altre cause.

Una disaggregazione di cause più specifica è stata invece introdotta nel modello destinato ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, considerando inadeguatezze in tema di:

- layout aziendali;

- manutenzione sui presidi antincendio;

- vie di esodo;

- compartimenti taglia fuoco;

- distanziamenti;



attrezzature e impianti di estinzione;  
misure di protezione passiva;  
impianti elettrici di sicurezza;  
illuminazione di sicurezza;  
gestione dei piani di emergenza;  
altre cause.

Sempre a fronte di esiti negativi, è richiesto l'ammontare complessivo dei controlli effettuati a scopo di verifica degli adempimenti imposti.

Un'altra sezione comune ai vari tipi di rispondenti è quella che riguarda i corsi di formazione organizzati presso le aziende e le figure professionali formate.

La parte aggiuntiva introdotta esclusivamente nei modelli destinati alle Aziende Sanitarie Locali è invece relativa al riscontro degli infortuni sul lavoro distinti per numero di giorni di prognosi, in modo da enfatizzare e differenziare la gravità, e dei casi di malattie professionali nelle aziende.

In generale, tutte le informazioni sono chieste separatamente per settore di attività economica delle aziende, così da consentire analisi differenziali secondo la seguente classificazione:

settore agricoltura;  
settore industria metalmeccanica;  
settore industria manifatturiera;  
settore industria chimica;  
settore industria delle costruzioni;  
focus sulla situazione dei cantieri (di cui dell'industria delle costruzioni);  
settore altra industria;  
settore trasporti;  
settore commercio;  
settore altri servizi.

A tutti i rispondenti è dunque richiesto di individuare i settori di attività economica di interesse, considerando le tipologie di aziende presenti sul territorio di competenza, e di compilare i relativi modelli; in aggiunta, è richiesta anche la compilazione del modello relativo alla situazione generale, ovvero all'ammontare totale delle aziende indipendentemente dall'attività economica, al fine di fornire sempre un quadro complessivo e di avere l'opportunità di operare controlli incrociati sull'esattezza dei dati di volta in volta inseriti.

A questo punto è bene ricordare che tra gli obiettivi principali del modello si distingue l'esigenza di un'analisi anche temporale delle informazioni raccolte, indispensabile per garantire un monitoraggio dei fenomeni sotto osservazione, insieme alle valutazioni sull'efficacia e l'efficienza delle azioni messe in opera.

In effetti, in questo senso il fattore tempo risulta determinante e sarebbe opportuno tenerlo sotto osservazione, chiedendo ai rispondenti l'im-

pegno di raccogliere tutte le informazioni fin qui descritte con riferimento a diversi anni di calendario: una proposta potrebbe essere quella di considerare i singoli anni del periodo 2000-2007, in modo da poter contare su una serie storica sufficientemente lunga.

#### *c.6 Test del modello di rilevazione*

Questa fase del lavoro, peraltro ancora in itinere, ha rappresentato una tappa di fondamentale importanza che ha inciso soprattutto sulla messa a punto dei contenuti del modello di rilevazione, avendo previsto un riscontro immediato e una revisione attenta in tempo reale dei possibili percorsi di risposta.

A questo riguardo, con le dovute cautele prese nel pieno rispetto della riservatezza del lavoro di ricerca svolto per la Commissione, a soli fini statistici si è fatto ricorso a vere e proprie interviste ai cosiddetti testimoni privilegiati, ovvero a persone molto preparate in tema di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro. Tali persone sono state selezionate nelle Unità Amministrative individuate come rispondenti in diverse parti del territorio italiano, anche se, soprattutto per motivi di tempo, fino ad ora in modo piuttosto circoscritto. In generale, si è trattato a tutti gli effetti di una simulazione del modello di rilevazione che sembra aver sollevato un diffuso interesse e ha messo in luce uno spirito di collaborazione che fa ben sperare nell'acquisizione di risultati di qualità.

In sintesi, è emersa l'estrema utilità delle informazioni richieste che, malgrado la loro forte trasversalità e l'impegno che richiedono nella predisposizione della raccolta, sono state ritenute complete, in grado di costruire indicatori rilevanti in sede di analisi e descrizione dei dati e di far riflettere sull'entità e l'uso delle risorse disponibili.

In aggiunta, l'iniziativa di una raccolta schematica ha sollevato un vivo interesse riguardo possibili azioni costruttive da intraprendere sulla base dell'indicazione data dai risultati: in un momento in cui il tema della sicurezza sul lavoro è più che mai attuale è stata considerata come un'opportunità di fare chiarezza su ruoli e compiti percepiti spesso come sovrapposti e in parte sfocati.

Infine, tale attività di verifica ha fatto emergere la rilevanza del ruolo della formazione in tema di sicurezza sul lavoro, strettamente legata alla condivisione del patrimonio informativo su un argomento così determinante e delicato, al fine di costruire e diffondere una cultura comune della prevenzione negli ambienti lavorativi.

#### *d. Considerazioni conclusive sulla ricerca effettuata*

In conclusione, preme sottolineare la funzione strategica che potrebbe essere rivestita dal modello di rilevazione predisposto nell'ambito del lavoro di ricerca richiesto dalla Commissione, ossia quella di creare un sistema armonizzato di raccolta di informazioni in tema di sicurezza e pre-

venzione negli ambienti di lavoro, nell'ottica di procedere alla costruzione e allo studio di indicatori di sintesi che insieme all'entità, all'incidenza, alla gravità degli infortuni sul lavoro misurino pure l'efficacia e l'efficienza del complesso degli interventi di vigilanza sulle imprese da parte delle autorità competenti.

Una lettura trasversale di questa portata rappresenterebbe senz'altro un valore aggiunto rispetto ai dati statistici attualmente a disposizione e, sulla base degli assunti del lavoro preparatorio, si configurerebbe come un patrimonio informativo fortemente disaggregato a livello sia territoriale sia temporale. Ciò aprirebbe una serie di possibilità di analisi mirate e a carattere differenziale che risulterebbero di grande utilità nell'evidenziare eventuali disomogeneità e, quindi, punti di forza ma anche carenze e arretratezze. In effetti, la forte variabilità che ci si aspetta nei valori degli indicatori calcolati successivamente alla raccolta dei dati potrebbe suggerire e indirizzare azioni di intervento mirate, che agevolerebbero un uso più opportuno anche delle risorse disponibili.

A questo punto non resta che porre la massima attenzione nella delicata fase dell'organizzazione delle operazioni per l'inizio della rilevazione vera e propria, cercando di coinvolgere pienamente i rispondenti, dandogli il supporto necessario e responsabilizzandoli sul proprio ruolo di detentori delle informazioni di base, in modo da riuscire a coordinare una raccolta di dati nel pieno rispetto delle regole della qualità statistica.

### 3. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Uno dei punti critici emersi attiene alla problematica del coordinamento dei vari soggetti competenti in materia di sicurezza. Già nella XIV legislatura la Commissione segnalò che il previsto «coordinamento, tra i vari soggetti competenti in materia di sicurezza, non è pienamente operante, sia pure con sfumature territoriali diverse».

Nella relazione intermedia approvata nella XV legislatura (in particolare nella seduta del 20 marzo 2007) la Commissione ha segnalato l'esigenza di emanare, sentita la Conferenza Stato-regioni nel rispetto dell'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative, un atto normativo secondario – nella forma di un decreto ministeriale o di un D.P.C.M. – ovvero di una direttiva, contenente disposizioni volte ad armonizzare, razionalizzare e coordinare le competenze istituzionali, a livello centrale e a livello locale, onde evitare sovrapposizioni e duplicazioni di interventi, nonché a garantire indirizzi generali uniformi su tutto il territorio nazionale.

La prospettiva sottesa a tale proposta si incentra sulla necessità di ottenere un uso più razionale ed efficiente delle risorse umane disponibili presso le amministrazioni pubbliche interessate ed un parziale superamento dei limiti derivanti dalle carenze strumentali e di organico.

Successivamente all'approvazione della proposta di relazione intermedia sono stati effettuati due interventi normativi in materia, uno costi-

tuito dall'articolo 4 della legge n. 123 del 2007 e l'altro dai D.P.C.M. 17 dicembre 2007 e 21 dicembre 2007, con i quali è stata ridefinita la disciplina del coordinamento, incentrando la relativa funzione nel comitato regionale. È stata modificata la composizione di quest'ultimo, prevedendo la partecipazione di tutti gli assessori regionali competenti, e si sono disciplinate più in dettaglio le funzioni e le modalità operative del comitato medesimo. Si è, tra l'altro, prevista l'istituzione, presso ogni comitato regionale, di un ufficio operativo, composto da rappresentanti degli organi di vigilanza, al fine della pianificazione del coordinamento delle rispettive attività e dell'individuazione delle priorità a livello territoriale.

Tale revisione appare coerente – come già precisato – con le conclusioni già avanzate dalla Commissione parlamentare di inchiesta sugli infortuni sul lavoro nella XIV Legislatura, nonché dalla Commissione operante nella XV legislatura, nella relazione intermedia del 20 marzo 2007, le quali rilevavano l'esigenza sia della costituzione di una struttura di coordinamento tra i vari assessorati regionali interessati al settore della sicurezza (cioè, degli assessorati competenti in materia di lavoro pubblico e privato, salute, politiche sociali, formazione professionale) sia dell'attribuzione in forma stabile (alla medesima struttura) di personale specialistico.

Naturalmente, l'attivazione piena del coordinamento potrebbe consentire un uso più razionale ed efficiente delle risorse umane disponibili presso le amministrazioni pubbliche interessate ed un parziale superamento dei limiti dovuti alle carenze strumentali e di organico, carenze che, in molti casi, restano gravi.

Ai profili critici del coordinamento qui tratteggiati è sottesa una problematica ancora più ampia, concernente l'attuale assetto delle competenze in materia di sicurezza – in primo luogo, di quelle relative alla prevenzione – e la loro possibile revisione.

Poiché, com'è noto, la riforma sanitaria del 1978 attribuisce in via principale al Servizio sanitario nazionale le funzioni suddette, nell'attuale dibattito si pone il problema dell'eventuale coinvolgimento – e in quali termini – di altre amministrazioni pubbliche nell'attuazione di tali compiti.

È utile inoltre evidenziare che l'articolo 117 della Costituzione ha attribuito alle regioni una potestà legislativa concorrente in materia di «tutela e sicurezza del lavoro», creando un vastissimo dibattito dottrinario e non poche incertezze interpretative, dovute soprattutto alla scarsa chiarezza di tale espressione ai fini dell'esatta definizione dei reali settori di attività in cui Stato e regioni sarebbero stati chiamati ad intervenire nel rispetto delle reciproche potestà.

Al riguardo viene in rilievo la considerazione per la quale la fissazione da parte dello Stato dei livelli minimi essenziali non è in grado, di per sé, di offrire piena garanzia per un'equilibrata produzione normativa a livello locale, la quale potrebbe ben portare ad una competizione al «ribasso» degli *standard* di sicurezza.

Senza soffermarsi, inoltre, sui profili di interferenza della materia lavoristica con quella dell'«ordinamento civile» (assegnata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato), che hanno indotto in talune circostanze

la Corte costituzionale a ricorrere al cosiddetto criterio di prevalenza o anche allo strumento della leale collaborazione, si ritiene tuttavia necessario sottolineare, in ordine alla specifica materia antinfortunistica, che in molti casi tale legislazione settoriale risulta caratterizzata dalla previsione di sanzioni penali per le ipotesi di violazione della stessa, le quali sono assegnate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato in virtù del principio costituzionale della riserva di legge statale di cui all'articolo 25 della Costituzione, nonché dei criteri di riparto di cui al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, relativamente in particolare alla materia dell'«ordinamento penale».

Alla luce di tale quadro articolato, caratterizzato da una serie di «interferenze» tra la sfera legislativa esclusiva statale e quella concorrente, appare quanto mai opportuna una ridefinizione dei criteri di riparto relativi alla materia della tutela e sicurezza del lavoro – orientata nella direzione dell'attribuzione allo Stato di una competenza legislativa esclusiva in materia di sicurezza sul lavoro – tale da consentire una semplificazione e razionalizzazione delle competenze in questione e una maggiore chiarezza, funzionale ad una maggiore e più efficace tutela.

Occorre poi procedere ad una riflessione in ordine al ruolo dell'Inail, anche in considerazione delle notevoli risorse organizzative e finanziarie dell'Istituto.

Quest'ultimo, nell'ordinamento vigente, può esercitare funzioni di prevenzione solo attraverso meccanismi complessi di convenzione con le regioni, fatta eccezione per alcune competenze specifiche, come la gestione delle misure premiali e degli interventi finanziari in favore delle imprese.

Analoghi limiti presenta l'attività dell'Istituto anche con riferimento al campo della riabilitazione. Come evidenziato anche nella relazione finale approvata dalla Commissione nella XIV legislatura, risulta eloquente il caso della convenzione stipulata tra l'Istituto e la regione Sicilia, in base alla quale è stata affidata al primo la «presa in carico» del lavoratore infortunato sino al completamento della riabilitazione (mentre, in via diretta, l'Inail è competente solo per le prime cure, essendo poi la fase successiva di pertinenza del Servizio sanitario nazionale). Nella regione si è registrata, rispetto al periodo precedente la convenzione, una riduzione del periodo di comporto da 34 a 25 giorni.

Tale dato induce a riflettere sulle attuali possibilità di innalzare il livello qualitativo e quantitativo della prevenzione e della riabilitazione, anche a prescindere da un incremento significativo (che pure in molti casi è necessario) delle risorse umane ed organizzative delle amministrazioni pubbliche.

Altri elementi di riflessione in merito sono forniti dalle disponibilità finanziarie dell'Inail. Esso presenta un avanzo di amministrazione annuo pari a circa 1,5-2 miliardi di euro, mentre le risorse complessive dell'Istituto vincolate presso il Ministero dell'economia e delle finanze risultano attualmente pari a circa 12,5 miliardi di euro.

Tali risorse dovranno essere utilizzate in modo selettivo, al fine, cioè, di attuare politiche di prevenzione in materia di sicurezza, nonché di ampliare la tutela assicurativa, con particolare riferimento, a quest'ultimo riguardo, all'ambito delle malattie professionali.

Come evidenziato anche nella relazione finale approvata nella XIV legislatura, per le politiche di prevenzione, basti pensare alle misure già attualmente di competenza (almeno in via principale) dell'Inail, quali la differenziazione delle tariffe premi secondo un criterio di *bonus-malus* (cioè, in relazione all'andamento degli infortuni e delle malattie professionali nell'impresa) ed il finanziamento dei programmi di adeguamento alla normativa sulla sicurezza da parte di imprese piccole e medie e di quelle appartenenti ai settori agricolo e artigianale, nonché dei progetti per favorire l'informazione e la formazione (sempre in materia) da parte dei lavoratori.

Riguardo a quest'ultimo profilo, si deve sottolineare che la riforma di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 ha posto i più rilevanti problemi di adeguamento per le piccole, medie e micro imprese e per i settori agricolo e artigianale. Le difficoltà incontrate da tali soggetti appaiono di ordine sia economico che organizzativo. Per esempio, l'adempimento ad alcuni obblighi (come quello della valutazione dei rischi) richiede il ricorso a capacità professionali e tecniche non facilmente reperibili e aventi, talora, un costo elevato rispetto alla qualità del servizio.

È, dunque, con riferimento particolare a quest'ambito di imprese – come già rilevava, nelle proprie conclusioni, la Commissione parlamentare di inchiesta sugli infortuni sul lavoro nella XIV Legislatura – che occorrerebbe rifinanziare e sviluppare le misure premiali e di sostegno e quelle di prevenzione, procedendo anche ad un attento esame degli esiti sin qui sortiti degli interventi finanziari. La disciplina di delega (di cui alla citata legge n. 123 del 2007), in conformità a tali orientamenti, prevede appunto che il finanziamento, da parte dell'Inail, degli investimenti in materia di sicurezza sul lavoro sia concentrato in favore delle piccole, medie e micro imprese e stabilisce il principio della semplicità delle procedure.

Un altro punto critico relativo alla tematica della sicurezza sul lavoro, anch'esso sottolineato nella relazione intermedia del 20 marzo 2007, attiene alle quote minime di spesa sanitaria regionale da destinare alla prevenzione in materia di sicurezza del lavoro.

In merito alle risorse finanziarie delle aziende sanitarie locali, la Commissione ha riscontrato come non vi sia un riferimento preciso nella relativa programmazione e, in particolare, nella definizione dell'entità della dotazione da riservare alla prevenzione nel settore della sicurezza.

Si ricorda che, sia nell'attuale quadro sia in passato, diverse disposizioni programmatiche, contenute in provvedimenti legislativi, nei piani sanitari nazionali o nelle intese tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, hanno previsto la destinazione di determinate quote di spesa sanitaria al settore della prevenzione.

In particolare, nel piano sanitario per il triennio 2006-2008, di cui al D.P.R. del 7 aprile 2006, al punto 2.7 è prevista una quota del 5% da destinare alla prevenzione, complessivamente considerata.

Come evidenziato anche nella predetta relazione intermedia, sussiste l'esigenza che venga definito, in termini tassativi, un limite minimo di risorse da attribuire specificamente alla prevenzione in materia di sicurezza sul lavoro.

Potrebbe altresì essere configurato un sistema premiale, relativamente ai trasferimenti statali per la spesa sanitaria, che vada a beneficio di quelle regioni che abbiano adottato comportamenti maggiormente virtuosi e raggiunto significativi risultati nella prevenzione degli incidenti sul lavoro.

Per quel che concerne i profili attinenti alla formazione (esaminati in maniera specifica nella seduta del 25 settembre 2007, nel corso della quale il senatore Poli ha illustrato una proposta di relazione intermedia inerente alla tematica di cui trattasi) uno dei motivi fondamentali della non completa applicazione del decreto legislativo n.626 del 1994 va individuato nella inadeguatezza tecnico-professionale (rispetto ai profili attinenti alla sicurezza) di molte imprese del tessuto produttivo, a cominciare dalle piccole e medie imprese. La possibilità concessa della «autocertificazione» della valutazione dei rischi per le imprese fino a 10 dipendenti, indipendentemente da tipo e dimensione dei rischi effettivi, non ha contribuito alla sensibilizzazione degli imprenditori.

Come emerge anche dalla predetta proposta di relazione intermedia illustrata dal relatore senatore Poli, è opportuno stimolare la sensibilità degli imprenditori, a cominciare dalle piccole e medie imprese, rispetto ai costi diretti ed indiretti connessi ai danni da infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Occorre convergere su una logica «tripartita» della prevenzione, in base alla quale l'organismo di controllo (Asl principalmente), l'imprenditore ed i lavoratori possano avere un momento di confronto sui principi e sulle regole, evitando al massimo conflittualità e scontri rispetto alla tutela della salute dei lavoratori.

Si deve inoltre creare un circuito culturale della prevenzione che grazie ad *Internet* e ad altri sistemi comunicativi possa relazionare tutti gli interessati.

Come è emerso anche dalla predetta proposta di relazione elaborata dal senatore Poli nonché dalle audizioni del dottor Maddalena della Procura di Torino, audito nel corso della missione a Torino (effettuata dalla Commissione a seguito degli incidenti avvenuti nella notte tra il 5 e il 6 dicembre 2007 presso lo stabilimento ThyssenKrupp) occorre inoltre prevedere un serio e rigido sistema di incompatibilità, che vieti qualsiasi forma di «consulenza» alle imprese, non soltanto da parte del personale che esercita attività ispettiva per i rischi da lavoro, ma da parte di tutto il personale dei Dipartimenti di Prevenzione delle Asl dello stesso territorio.

Il benessere sul luogo di lavoro deve essere inteso come leva del miglioramento delle prestazioni dell'economia e delle imprese, della crescita

economica e del miglioramento delle condizioni di vita delle persone. In questo contesto deve essere inserita tutta una serie di iniziative tese a:

diffondere e garantire le condizioni di sicurezza sul lavoro;  
coinvolgere gli operatori economici attraverso iniziative mirate alla diffusione della responsabilità sociale.

Forte, in questo contesto, dovrà essere il ruolo degli enti istituzionali coinvolti, che in qualità di attori promuoveranno la partecipazione, il confronto, la concertazione e la cooperazione istituzionale come elemento indispensabile nella messa a regime di tutte le azioni prospettate, coinvolgendo altresì le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Occorre, come emerge anche dalla proposta di relazione intermedia illustrata dal senatore Poli, mettere in atto tutti gli strumenti idonei a promuovere la cultura della sicurezza e a prevenire gli incidenti sul lavoro (formazione, educazione, sostegno alla stipula di accordi con Enti ed Organizzazioni, misure che favoriscano la regolarità e la sicurezza del lavoro negli appalti pubblici, incentivi e agevolazioni alle imprese).

Un intervento innovativo è quello relativo alla responsabilità sociale delle imprese, che è da intendere come strumento per l'innalzamento della qualità del lavoro, per il miglioramento della competitività del sistema produttivo e per la coesione sociale (responsabilità promossa attraverso strumenti tesi alla diffusione di informazioni sulla tematica e all'organizzazione di momenti formativi).

L'obiettivo finale è il sostegno alle imprese che operano nella regolarità e subiscono un'iniqua concorrenza, nonché la promozione di una cultura condivisa di «qualità» del lavoro, di definizione di un quadro di incentivi per le aziende che intendano dotarsi di buone prassi e del marchio di qualità sociale.

Potrebbe essere opportuno valutare:

– la possibilità di prevedere riduzioni fiscali o altre forme di incentivazione come la stipula di convenzioni con istituti di credito, finalizzate alla concessione di linee di finanziamento agevolate ad aziende che intendano iniziare il percorso di certificazione e che, durante l'iter e nel periodo di mantenimento, vogliano effettuare investimenti per l'adeguamento del sistema «sicurezza sul lavoro».

– la possibilità di riconoscere punteggi specifici, da parte di enti pubblici, in occasione di appalti, a favore di imprese in possesso di marchi di qualità sociale.

Scuole e università dovranno promuovere la consapevolezza del rischio e integrare la sicurezza sul lavoro nel sistema dell'istruzione, preparando i giovani al loro primo giorno di lavoro e alle loro responsabilità in materia nelle loro future carriere.

Un punto cruciale per quanto riguarda la gestione del sistema sicurezza è rappresentato dal sottosistema informativo, cioè da quella parte del sistema organizzativo che presiede alla raccolta, gestione ed utilizzo



delle informazioni che, come noto, crescono di pari passo all'aumento della complessità del sistema.

In sostanza, sul piano operativo, le tre principali esigenze sono: individuare metodi e strumenti per supportare sia i percorsi per promuovere il coinvolgimento dei soggetti, sia per integrare il piano operativo con la formazione; individuare e progettare strumenti idonei a supportare la gestione del sistema sicurezza e la condivisione delle risorse; progettare strumenti e metodi per la raccolta e la gestione delle informazioni.

Sarebbe inoltre opportuno provvedere alla creazione di una infrastruttura informativa-informatizzata, che, anche con il supporto della rete *internet*, favorisca lo sviluppo di sistemi di scambio informazioni (strumenti di comunicazione), gestione delle informazioni (sistemi per la gestione delle basi di dati), informatizzazione di procedure operative (*software* specificamente sviluppato).

Occorre, in merito alla formazione, sottolineare che l'Ispepl ha predisposto alcuni strumenti di valenza generale, che dovrebbero costituire un riferimento per i formatori e per le aziende, quali: la definizione di pacchetti didattici (relativi, in particolare, ai responsabili e agli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori ed ai medici competenti); l'allestimento di alcuni archivi, consultabili gratuitamente sul sito dell'Istituto. Tra questi ultimi, si segnala la banca dati riguardante i «profili di rischio di comparto», la quale raccoglie le informazioni sui pericoli in ogni singola fase del ciclo produttivo (direttamente osservato in un insieme di imprese che rappresentano il comparto sul territorio); in particolare, l'archivio concerne l'ambito, articolato in più di 100 comparti, delle piccole e medie imprese, dell'artigianato e dei pubblici servizi. Altre due banche dati dell'Ispepl di grande rilievo riguardano, rispettivamente: le soluzioni tecnico-organizzative per la riduzione del rischio; le buone pratiche rispetto alle esposizioni lavorative.

Nell'ambito della cooperazione per la sicurezza, occorre poi senz'altro promuovere e sostenere la formazione svolta a cura degli organismi paritetici e definita in forma congiunta (cioè, concordata tra l'impresa e le organizzazioni sindacali).

Dalle considerazioni sin qui svolte in materia di formazione, si possono trarre almeno due conclusioni.

La prima è relativa all'esigenza di un elevamento del livello quantitativo e qualitativo della formazione in materia di sicurezza. I relativi moduli di base dovrebbero essere inseriti in via obbligatoria in ogni percorso di formazione professionale. Inoltre, come già evidenziato, la cultura della sicurezza sul lavoro ha bisogno di trovare spazio nei programmi scolastici ed universitari, nell'ambito della sempre più stretta interrelazione tra istruzione e lavoro. Quest'ultimo inserimento dovrebbe naturalmente essere operato in termini differenziati: in particolare, con la trattazione di alcuni elementi di base nell'istruzione obbligatoria ed un approfondimento successivo, soprattutto nei percorsi scolastici in cui gli allievi siano esposti a rischi (in specie per la frequentazione di laboratori). Inoltre, occorre va-

lutare in quali termini estendere gli obblighi di formazione ad alcune categorie di lavoratori autonomi, in particolare agli artigiani.

La seconda osservazione concerne la necessità di una certificazione della formazione acquisita in materia di sicurezza. Quest'esigenza potrebbe essere pienamente soddisfatta con l'introduzione di un'apposita sezione nell'ambito del «libretto formativo del cittadino» (istituito ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276). Tale documento consentirebbe una verifica dell'intera formazione in materia di sicurezza acquisita dal lavoratore (nonché, distintamente, dai rappresentanti per la sicurezza), costituendo uno strumento di conoscenza importante sia per il datore (e più in generale per l'azienda) sia per gli organi di prevenzione e di vigilanza.

Per le altre considerazioni inerenti alla tematica della formazione e prevenzione si rinvia alla proposta di relazione intermedia illustrata dal senatore Poli nella seduta del 25 settembre 2007.

Va infine rilevato, per quel che concerne la formazione, che gli ultimi interventi normativi in materia sembrano in parte soddisfare le esigenze rilevate dalle attività di inchiesta parlamentare. Si ricorda che la legge n. 123 del 2007 ha tra l'altro: previsto (in via sperimentale, per il biennio 2008-2009) l'istituzione di un credito di imposta in favore dei datori di lavoro, in relazione alle spese sostenute per la partecipazione dei lavoratori a programmi e percorsi certificati di carattere formativo in materia di sicurezza; disposto che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministero della pubblica istruzione avviino progetti sperimentali in ambito scolastico e nei percorsi di formazione professionale, volti a favorire la conoscenza delle tematiche in materia di sicurezza sul lavoro.

Riguardo ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, la Commissione ha posto particolare attenzione ad alcuni profili critici generali. Si è riscontrato, in primo luogo, che mancano dati precisi sul numero di rappresentanti per la sicurezza attualmente operanti (in base a designazione od elezione) e che comunque l'istituto non è stato ancora attuato in molte imprese. Inoltre, nella ricognizione delle varie realtà territoriali ed aziendali, si è costatata una prassi molto diffusa, in base alla quale tali rappresentanti sono scelti dalle rappresentanze sindacali aziendali, e la designazione, in genere, ricade su soggetti che fanno parte delle medesime rappresentanze. I profili problematici presenti in tale materia (risolti in parte dalla disciplina di cui alla legge n. 123 del 2007, come sarà evidenziato più avanti) sono ascrivibili anche alla circostanza che il decreto legislativo n. 626 del 1994 non prevede in modo tassativo il sistema di elezione da parte dei lavoratori; inoltre suscita perplessità la commistione fra i rappresentanti per la sicurezza e quelli sindacali, in quanto il settore della sicurezza dovrebbe, per la sua peculiarità e delicatezza, restare estraneo alle logiche ed alle duttilità delle relazioni sindacali. In particolare, i rappresentanti per la sicurezza sono preposti alla tutela di un unico «bene», che non può essere oggetto di cedimenti, scambi o compromessi, mentre le organizzazioni sindacali e le loro rappresentanze possono essere indotte

a privilegiare altri interessi (come la difesa dei posti di lavoro o l'incremento dei trattamenti economici).

Occorre rilevare che, di recente, la legge n. 123 del 2007 ha adottato alcune misure che appaiono ispirate proprio all'ordine di considerazioni e di esigenze summenzionato, e che era stato già espresso dalla Commissione parlamentare di inchiesta sugli infortuni sul lavoro nella XIV Legislatura.

In particolare, l'articolo 3 della legge n. 123 ha statuito che il rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, qualora sia individuato per più aziende nell'ambito territoriale ovvero del comparto produttivo, sia «di norma» eletto dai lavoratori. Inoltre, si è previsto che l'elezione dei rappresentanti per la sicurezza (aziendali, territoriali o di comparto), salvo diverse determinazioni da parte della contrattazione collettiva, avvenga «di norma» in un'unica giornata su tutto il territorio nazionale (*election day*). L'attuazione di tale criterio – già auspicato dalla Commissione parlamentare di inchiesta sugli infortuni sul lavoro nella XIV Legislatura – è demandata ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Il tema dei rappresentanti per la sicurezza è riconducibile a quello più generale della partecipazione dei lavoratori e dei loro organismi ed associazioni alla prevenzione.

Come evidenziato anche nella relazione finale approvata nella XIV legislatura, gli organismi paritetici non hanno ancora raggiunto una dimensione soddisfacente, sotto il profilo non solo del numero di articolazioni territoriali esistenti, ma anche del livello qualitativo e quantitativo delle loro relazioni con le imprese ed i lavoratori.

L'esperienza di bilateralità nel campo edile – in cui i comitati paritetici effettivamente erogano informazioni, formazione ed assistenza tecnica in favore delle imprese e dei sindacati – resta un modello che, di fatto, ancora deve essere mutuato dagli altri settori.

È, tuttavia, importante ricordare che l'articolo 7 della legge n. 123 del 2007 ha stabilito un ampliamento delle funzioni degli organismi paritetici, prevedendo che essi possano effettuare sopralluoghi, intesi a valutare l'applicazione delle norme in materia di sicurezza, informando dei relativi esiti la competente autorità di coordinamento.

L'introduzione di tale norma discende indubbiamente dalla concezione degli organismi bilaterali come un importante strumento di cooperazione e, conseguentemente, di formazione e prevenzione in materia di sicurezza.

Gli stessi profili della cooperazione e della partecipazione presentano rilevanti peculiarità ed esigenze per la fattispecie, già menzionata, delle imprese appaltatrici e fornitrici che operano all'interno delle strutture del committente.

Il decreto legislativo n. 626 del 1994 ha posto alcuni obblighi di cooperazione e coordinamento (in materia di sicurezza) a carico del datore, in caso di affidamento dei lavori, all'interno dell'azienda, mediante contratto

di appalto o di opera, ad altre imprese o a lavoratori autonomi. Con alcuni recenti interventi normativi (1) si è ampliata tale disciplina, prevedendo: l'obbligo, per il datore di lavoro, nella fattispecie summenzionata, di adozione di un unico documento di valutazione dei rischi (il quale indichi le misure adottate per eliminare le interferenze), nonché il principio che il committente sia responsabile in solido con l'appaltatore o il subappaltatore per i danni per i quali il lavoratore (dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore) non sia coperto dal regime assicurativo dell'Inail; l'uso di una tessera di riconoscimento per il personale occupato in attività in regime di appalto o subappalto. Si è altresì disposta l'indicazione dei costi relativi alla sicurezza del lavoro in tutti i contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto.

In via generale, sussiste, tuttavia, l'esigenza di: un'estensione ai contratti di somministrazione ed alle formule contrattuali atipiche dell'intera disciplina summenzionata; un coordinamento all'interno dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione (dei diversi datori) ed all'interno dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori. Riguardo a questi ultimi, occorre altresì attuare il principio di delega che prevede l'istituzione dei rappresentanti di sito produttivo (2).

Riguardo all'ambito soggettivo, il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ha esteso ai soggetti titolari di un contratto di «lavoro a progetto» l'applicazione della normativa generale in materia di sicurezza sul lavoro (di cui al decreto legislativo n. 626), nell'ipotesi, naturalmente, in cui la prestazione si svolga nei luoghi di lavoro del committente.

Tale ampliamento del campo soggettivo di applicazione costituisce indubbiamente un elemento di grande rilevanza, che si iscrive nel processo di ridefinizione complessiva delle tutele dei lavoratori atipici. In tale ambito, la disciplina sulla sicurezza è stata giustamente individuata tra i profili di tutela fondamentali (si sottolinea, al riguardo, che l'applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 comporta l'estensione anche degli obblighi di informazione e di formazione). Sembra, peraltro, opportuna un'estensione anche in favore di altre forme di rapporto professionale e lavorativo atipico (anche perché il lavoro a progetto resta comunque solo una specie del genere più ampio delle collaborazioni suddette).

Si ricorda, al riguardo, che la disciplina di delega di cui alla citata legge n. 123 del 2007 prevede l'introduzione di una normativa sulla sicurezza anche per gli altri collaboratori in forma coordinata e continuativa e per i lavoratori autonomi e che lo schema di testo unico presentato dal Governo nella XIV Legislatura (il cui *iter* non fu completato) (3) esten-

---

(1) Cfr. l'articolo 1, comma 910, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e gli articoli 3 e 6 della legge n. 123 del 2007

(2) Tale principio di delega è posto dall'articolo 1, comma 2, lettera g), della legge n. 123 del 2007.

(3) Lo schema venne presentato dal Governo alle Camere il 12 aprile 2005 e fu poi ritirato.

deva parte della disciplina sulla sicurezza ai componenti dell'impresa familiare (impresa di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile).

Con riferimento al lavoro atipico, occorre peraltro segnalare una tendenza, presente in alcune esperienze, ad incaricare lavoratori precari – non radicati nel contesto aziendale e sindacale e, quindi, di fatto meno tutelati – dello svolgimento di attività nocive: è un problema che le parti sociali – oltre che il legislatore – devono prendere in considerazione ed affrontare con onestà e rigore.

Un'altra criticità sulla quale si richiama l'attenzione è quella attinente ai processi di dismissione, che spesso comportano un abbassamento dei livelli di manutenzione sugli impianti (con tutti i conseguenti rischi per la sicurezza dei lavoratori, evidenziati drammaticamente anche dall'incidente avvenuto presso lo stabilimento ThyssenKrupp di Torino) e in generale un abbassamento degli *standard* di sicurezza.

Si pensi, sempre riguardo al caso Thyssen, che durante il processo di dismissione i capisquadra di manutenzione erano stati dimessi o trasferiti a causa dell'intenzione dell'azienda di chiudere lo stabilimento di Torino e che gli stessi erano stati sostituiti dai capituono della produzione (uno di questi tra l'altro era il signor Rocco Marzo, deceduto durante l'evento). Questa sostituzione ha determinato un grosso problema, perché coloro che hanno sostituito i precedenti responsabili delle squadre di emergenza non avevano alcuna formazione specifica su come intervenire in caso di incendio.

Occorrerebbe valutare la possibilità di introdurre in sede legislativa un obbligo per le imprese in dismissione di valutare specificamente i profili attinenti alla sicurezza in un documento da trasmettere agli organi competenti per il controllo, che a loro volta dovrebbero verificarne l'idoneità.

**SCHEMA DI DELIBERA DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE COSIDDETTE « MORTI BIANCHE », SULLA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI**

La Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche», delibera di rendere pubblici:

- gli atti e i documenti d'archivio formati o acquisiti dalla Commissione nel corso dell'inchiesta;
- gli elaborati prodotti dai commissari e dai consulenti esterni.

La documentazione pervenuta oltre la data di cessazione dell'attività della Commissione verrà restituita al mittente.

La Commissione dà mandato all'Ufficio di segreteria della Commissione di dare corso alla presente delibera, entro i tempi tecnici richiesti per tale tipo di attività – eventualmente, se necessario, proseguendo le attività di catalogazione, informatizzazione e archiviazione degli atti anche oltre la fine della legislatura in corso – provvedendo al successivo versamento all'Archivio storico del Senato della Repubblica.

All'Ufficio di segreteria della Commissione resta altresì affidato il compito della custodia degli atti e documenti depositati nell'archivio della Commissione fino al summenzionato versamento all'Archivio storico.

La Commissione stabilisce che sia data la più ampia diffusione, anche attraverso il sito *Internet* del Senato, ai resoconti stenografici delle sedute ed alla relazione finale, nonché all'indice generale dei documenti formati o acquisiti dalla Commissione.



